

telefono
fax
e-mail
Internet

Residenza Governativa
091 814 43 20
091 814 44 35
can-sc@ti.ch
www.ti.ch/cancelleria

Repubblica e Cantone Ticino

Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona

Bellinzona, 24 ottobre 2008

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato

LEGGE CANTONALE DI APPLICAZIONE DELLE LEGGE FEDERALE SULL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO DEL 23 MARZO 2007. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Dopo il no popolare del 22 settembre 2002 alla legge sul mercato dell'energia elettrica, nel 2007 le Camere federali hanno approvato una nuova legge che prevede l'apertura del mercato in due tappe: la prima concede a partire dal 1° gennaio 2009 il libero accesso al mercato ai grossi consumatori; dopo cinque anni il mercato sarà liberalizzato per tutti i clienti finali.

Le reazioni al prospettato aumento delle tariffe elettriche e l'eventualità che venga lanciato un referendum sulla seconda parte della liberalizzazione hanno rilanciato la discussione sul mercato dell'elettricità in Svizzera, in particolare sulle tariffe. A questo proposito occorre rilevare che la competenza sulla definizione delle tariffe è della Confederazione. Proprio oggi, il Consigliere federale Moritz Leuenberger, dopo aver incontrato gli esponenti del settore elettrico svizzero, ha annunciato una revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico che dovrà permettere di far rientrare i previsti aumenti delle tariffe dell'elettricità. La correzione delle tariffe è prevista per il 1° aprile 2009.

Le competenze dei Cantoni in questo settore sono stabilite dalla legge federale e comprendono la definizione dei comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio cantonale, l'obbligo dei gestori di garantire l'allacciamento a tutti i consumatori finali nel loro comprensorio, la facoltà di obbligare i gestori di rete che operano sul territorio cantonale ad allacciare alla rete consumatori finali fuori dal proprio comprensorio, la facoltà di emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori dalla zona edificabile, le relative condizioni e i costi, i provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari.

Per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica occorre sottolineare che oggi la legge consente ai Comuni di gestire il monopolio direttamente attraverso le proprie aziende municipalizzate oppure di darlo in concessione a aziende di distribuzione dietro pagamento di un contributo (privativa). La nuova legge federale disciplina il settore elettrico direttamente e in modo diverso da quello finora vigente nel nostro Cantone. Di conseguenza, i monopoli di distribuzione ai clienti finali devono essere soppressi. Questo comporta conseguenze finanziarie importanti per i comuni ticinesi: dai dati forniti dall'ESI, nel 2007 la somma versata dai distributori ai comuni ammonta complessivamente a oltre 40 milioni di franchi. Per questo mo-

tivo il Consiglio di Stato introduce nel disegno di legge un tributo specifico sull'uso della rete a carico dei consumatori che sarà riscosso dai comuni per un periodo limitato di quattro anni e applicato in forma regressiva. Questo comporta una diminuzione degli importi versati per la cosiddetta privativa da 40 milioni di franchi il primo anno a 10 milioni per il quarto e ultimo anno. In un mercato liberalizzato, il prezzo dell'elettricità non può e non deve contenere componenti fiscali che non hanno più ragione di esistere.

I comuni potranno anche in futuro, entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge e con un preavviso di due anni, riscattare le reti di distribuzione oggetto delle loro concessioni di privativa. I comuni che avranno riscattato gli impianti diverranno gestori della rete, mantenendo in tal modo un ruolo attivo nella distribuzione.

La gestione della rete di distribuzione sovra regionale o interregionale sarà affidata a una società cantonale di rete, una società anonima a cui partecipano i proprietari della rete medesima. Questa società deve essere costituita su base volontaria dagli attuali gestori delle reti di distribuzione entro tre anni dall'entrata in vigore della legge cantonale e diverrà anche proprietaria degli impianti. Attualmente AET è proprietaria dell'82,2% della rete di distribuzione sovra regionale. La creazione di una società cantonale permetterà di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la gestione della rete, di ottimizzare i flussi di energia, i costi di investimento e di rinnovo degli impianti. Un gestore di rete unico dal Gottardo a Chiasso consentirà anche di gestire in modo unitario la rete nei confronti di swissgrid e con i distributori di tensione inferiore, di assicurare cooperazioni e sinergie verso i gestori cantonali confinanti svizzeri (Vallese, Uri e Grigioni) e verso i gestori insubrici. D'altra parte esso facilita il riordino territoriale degli elettrodotti e delle sottostazioni esistenti, semplifica la pianificazione di nuovi elettrodotti, esclude divari tariffari, semplifica la gestione amministrativa e riduce i costi per l'uso della rete a carico del consumatore finale ticinese.

Per quanto concerne la rete di distribuzione a media e bassa tensione i comprensori di rete saranno definiti dal Consiglio di Stato con decisione amministrativa, su indicazione dei Comuni interessati, dei proprietari della rete e dei gestori e sulla base della situazione oggi esistente.

Il Consiglio di Stato ha posto in consultazione fino al 28 novembre presso gli enti interessati il progetto di legge cantonale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Guido Corti, coordinatore del gruppo di lavoro, tel. 091 814 43 11.

concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007

I.	Introduzione	2
II.	La legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico	2
III.	La struttura dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera	3
	3.1 I livelli di rete	4
	3.2 Mercato e monopolio.....	4
IV.	I compiti dei Cantoni	5
	4.1 La designazione dei compensori.....	5
	4.2 L'obbligo dell'allacciamento.....	6
	4.3 L'allacciamento fuori comprensorio	6
	4.4 Gli allacciamenti fuori della zona edificabile	6
	4.5 L'armonizzazione dei divari tariffari	7
V.	La distribuzione di energia elettrica nel Cantone Ticino.....	7
VI	Le principali conseguenze dell'entrata in vigore della LAEI	7
VII.	I tratti principali del disegno di legge	8
	7.1 La società cantonale dei gestori di rete	8
	7.2 L'abolizione dei monopoli di vendita e la perdita delle private	10
	7.3 Il riscatto delle reti	13
VIII.	Le ulteriori disposizioni del disegno di legge.	13
IX.	La modifica di altre leggi	14
X.	Classificazione di atti parlamentari	16
XI.	Ripercussioni sulle linee direttive e il piano finanziario	16
XII.	Conclusioni	16
	Disegno di Legge Cantonale di applicazione della LAEI (LA-LAEI del....)	18

Signor presidente,
signore e signori deputati,

Con il presente messaggio, vi sottoponiamo il disegno di legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, che comporta altresì la modifica e, rispettivamente, l'abrogazione di alcune disposizioni della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, della legge istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese e della legge sull'energia.

I. Introduzione

Dopo il rifiuto della legge federale sul mercato dell'energia elettrica (LMEE), bocciata in votazione popolare il 22 settembre 2002, le condizioni quadro per l'approvvigionamento energetico in Svizzera sono notevolmente cambiate. Innanzitutto il Tribunale federale – con sentenza del 17 giugno 2003 (DTF 129 II 497) – ha riconosciuto il diritto di accesso alla rete da parte di terzi in base alla legge sui cartelli: dopo il no alla LMEE non esisteva pertanto una regolamentazione specifica che impedisse di applicare la legge sui cartelli al mercato dell'elettricità. In secondo luogo, è aumentata l'importanza del commercio transfrontaliero di energia elettrica; il blackout in Italia nel settembre del 2003 ha mostrato che era necessario riesaminare l'ordinamento allora vigente del mercato nell'interesse preminente della sicurezza dell'approvvigionamento. Ed infine, l'istituzione di un mercato interno dell'energia elettrica nell'Unione Europea si è concretizzata ed ha subito un'accelerazione: entro la fine del 2007, nei Paesi UE andava infatti garantito il libero accesso alla rete a tutti i consumatori finali. In queste circostanze, la Svizzera – in quanto snodo europeo dell'energia elettrica – non poteva logicamente escludersi totalmente da questo sviluppo.

II. La legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico

Per le ragioni esposte, il DATEC ha incaricato una commissione di esperti politicamente eterogenea di ridefinire i criteri per una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica. Sulla base di questi lavori preparatori ed in esito anche ad una procedura di consultazione, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico del 3 dicembre 2004 (FF 2005 pag. 1447 segg.). La LAEI è stata adottata dal Parlamento il 23 marzo 2007 e il Consiglio federale ha poi emanato la relativa ordinanza di esecuzione il 14 marzo 2008 (RS 734.7 e 734.71). Le disposizioni della LAEI sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle norme concernenti il diritto di accesso alla rete, ovvero la liberalizzazione per i grandi consumatori con un consumo a partire da 100 MWh all'anno (art. 13 cpv. 1 e 2), e di quelle riguardanti la remunerazione a copertura dei costi per

l'immissione di elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili, che è disciplinata dalla legge sull'energia (n. 2 dell'allegato alla LAEI). Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

La legge federale prevede un'apertura del mercato in due tappe. Nei primi cinque anni, soltanto le imprese di approvvigionamento elettrico e i clienti finali che consumano annualmente più di 100 MWh potranno accedere liberamente al mercato. Allo scadere di questo periodo, tutti i consumatori finali potranno invece scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica, fermo restando tuttavia che l'apertura completa del mercato sarà oggetto di uno specifico decreto federale sottostante a referendum facoltativo (art. 34 cpv. 3 LAEI). La rete ad altissima tensione (220 kV/380 kV) per l'intero territorio svizzero sarà gestita da una società nazionale di rete (art. 18 LAEI): a tal fine, le grandi compagnie elettriche hanno già costituito la swissgrid, che è una società anonima di diritto privato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la proprietà di tutte le reti ad altissima tensione dovrà passare anch'essa a questa società di rete, in cambio di azioni di swissgrid.

La LAEI contempla altresì l'istituzione della Commissione dell'energia elettrica (El-Com), che è una commissione federale indipendente di regolazione del settore elettrico, chiamata a vigilare sul rispetto della legge e ad emanare le decisioni necessarie per la sua esecuzione (art. 21 e 22 cpv. 1). I compiti specifici di questa Commissione sono stabiliti dall'art. 22 cpv. 2-6 LAEI.

La legge federale demanda in particolare ai Cantoni il compito di definire i comprensori dei gestori di reti elettriche sul proprio territorio e di stabilire i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale in ossequio all'art. 30 cpv. 1 e ai sensi degli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4, primo periodo LAEI. Ora, l'entrata in vigore di tutte le disposizioni della LAEI al 1° gennaio 2009, rende particolarmente urgente l'adozione del diritto cantonale di applicazione, avuto riguardo anche ai monopoli di diritto istituiti oggi dalla LMSP e, rispettivamente, dalla LAET per la distribuzione di energia elettrica, per gli acquisti dell'energia di complemento da parte delle aziende di distribuzione e per la fornitura diretta dell'energia necessaria ad opere proprie dell'AET, del Cantone o della Confederazione e alle grandi industrie: come ancora si vedrà, questi monopoli devono infatti essere soppressi in virtù del principio della preminenza del diritto federale e le relative regole sancite dalla LMSP e dalla LAET verranno automaticamente sostituite da quelle del diritto federale stabilite dalla LAEI e dall'ordinanza di esecuzione.


III. La struttura dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera

La Confederazione e i Cantoni fissano condizioni quadro statali in modo che il mercato possa assicurare l'approvvigionamento di energia, quale compito di interesse pubblico generale. Il mercato svizzero dell'elettricità è estremamente frammentato: l'approvvigionamento è garantito infatti da circa 900 aziende, che comprendono 7 grandi aziende sovregionali e circa 80 produttori maggiori. Molte aziende comunali sono integrate nell'amministrazione comunale e svolgono anche altri compiti,

ad esempio nei settori dell'approvvigionamento di acqua e gas. In alcuni Cantoni e città, una sola azienda integrata verticalmente è competente per tutta la catena di approvvigionamento, mentre in altri Cantoni la fornitura è garantita da diverse imprese. L'ente pubblico partecipa per oltre l'80% al capitale sociale delle aziende di approvvigionamento elettrico (ca. 5.6 miliardi di franchi); le società private, comprese quelle estere, vi partecipano con meno del 20%.

3.1 I livelli di rete


Nel trasporto di elettricità si distinguono complessivamente sette livelli di rete. La differenziazione avviene tra reti di trasporto (220 kV/380 kV), reti di distribuzione sovregionali (> 36 kV fino a < 220 kV), reti di distribuzione regionali (> 1 kV fino a 36 kV) e reti di distribuzione locali (0.4 kV fino a 1 kV). Tra queste diverse reti vi sono i livelli di trasformazione. Graficamente, il percorso dalla centrale elettrica ai clienti – che in base al volume e alla struttura del consumo sono allacciati alla rete sovregionale, regionale o locale - può essere rappresentato come segue:



Dalla Centrale al cliente (Fonte: VSE / ESI)

3.2 Mercato e monopolio

Nonostante la liberalizzazione dell'approvvigionamento elettrico, ovvero l'apertura alla libera concorrenza dei settori del commercio, della vendita e della commercializzazione, le reti di trasporto e di distribuzione permangono soggette ad un monopolio naturale: è poco probabile infatti che, accanto alle reti esistenti, vengano costruite delle nuove linee e questo per motivi finanziari, di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente



Fonte: UFE /UEnTr

Le reti elettriche in regime di monopolio fungono da anello di congiunzione tra i diversi settori del mercato. Ora, per evitare abusi e segnatamente prezzi eccessivi e sovvenzioni trasversali, il regime di monopolio deve sottostare a severe regolamentazioni. Le disposizioni in merito contenute nella LAEI (art. 5 segg.) sono quindi particolarmente dettagliate (effetto di re-regolazione) e, nel contempo, la EICom deve vigilare attentamente sul rispetto di queste disposizioni (art. 22 LAEI).

IV. I compiti dei Cantoni

In virtù dell'art. 30 cpv. 1 LAEI, i Cantoni devono eseguire gli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4, primo periodo della legge. La normativa cantonale di applicazione deve pertanto disciplinare quanto segue:

- la definizione dei comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio del Cantone (art. 5 cpv. 1 LAEI);
- l'obbligo dei gestori di rete di garantire l'allacciamento a tutti i consumatori finali nel loro comprensorio (art. 5 cpv. 2 LAEI);
- la facoltà di obbligare i gestori di rete che operano sul territorio del Cantone ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio (art. 5 cpv. 3 LAEI);
- la facoltà di emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, le relative condizioni e i costi (art. 5 cpv. 4 LAEI);
- i provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari (art. 14 cpv. 4, prima frase LAEI).

4.1 La designazione dei comprensori

I Cantoni devono definire i comprensori dei gestori di reti elettriche attivi sul loro territorio. Per comprensorio si intende per principio l'estensione geografica della rete di

un gestore su una regione, nella quale sono allacciati i consumatori finali. Con questa norma si vuole evitare la formazione di comprensori sforniti, consentendo ad esempio ad un gestore di decidere liberamente ed arbitrariamente se continuare a gestire una rete non redditizia. La designazione dei comprensori deve essere basata sul diritto cantonale, rispettando beninteso tutti i diritti costituzionali ed in particolare la parità di trattamento (FF 2005 pag. 1481). Riservata rimane inoltre la facoltà dei Cantoni di delegare tale designazione ai Comuni, quantomeno per le reti di distribuzione regionali e locali.

4.2 L'obbligo dell'allacciamento

Tutti i consumatori finali negli insediamenti e tutte le imprese generatrici di energia elettrica (anche fuori degli insediamenti) hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di distribuzione e/o alla rete di trasmissione. Il diritto all'allacciamento alle reti elettriche è una componente essenziale del servizio universale. Sono logicamente riservate le disposizioni derogatorie federali, cantonali e comunali che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di determinati impianti elettrici per motivi di sicurezza o di politica energetica. L'allacciamento presuppone inoltre l'adempimento di requisiti tecnici minimi (art. 8 cpv. 1 lett. d LA-EI) e la garanzia che la stabilità della rete non venga compromessa (FF 2005 pag. 1481).

4.3 L'allacciamento fuori comprensorio

I Cantoni possono assoggettare un gestore di rete all'obbligo dell'allacciamento anche al di fuori del suo comprensorio, rispettando in ogni caso il principio di proporzionalità: ora, quest'obbligo è considerato proporzionato se l'approvvigionamento non può essere garantito altrimenti o non è economicamente sostenibile e se il gestore assoggettato può sostenere l'allacciamento dal profilo finanziario e realizzarlo dal punto di vista tecnico e dell'esercizio (FF 2005 pag. 1481). In determinati casi, infatti, può apparire opportuno allacciare un consumatore finale o un'impresa generatrice di energia elettrica alla rete di un gestore confinante, in particolare quando il punto di immissione più vicino si trova nel comprensorio attiguo.

4.4 Gli allacciamenti fuori della zona edificabile

Il diritto federale consente ai Cantoni di prevedere eccezioni all'obbligo di allacciamento in regioni particolarmente discoste, dove i costi di allacciamento sarebbero sproporzionati per il gestore di rete e gli abitanti sarebbero in grado di sostenere finanziariamente l'esercizio di un impianto di auto-approvvigionamento. In questo contesto, i Cantoni devono anche tener conto delle possibili estensioni delle zone edificabili secondo il piano direttore cantonale (FF 2005 pag. 1482).

4.5 L'armonizzazione dei divari tariffari

Il diritto federale lascia ai Cantoni la competenza di adottare misure adeguate per armonizzare le differenze sproporzionate dei tariffari sul loro territorio. Se fra le tariffe regionali per l'uso della rete permangono sensibili differenze anche dopo l'adozione di misure volte ad incrementare l'efficienza con garanzia di una gestione sicura della rete, il Consiglio federale può prendere altri provvedimenti adeguati ed istituire in particolare un fondo di compensazione (FF 2005 pag. 1490).

V. La distribuzione di energia elettrica nel Cantone Ticino

Com'è noto, la distribuzione di energia elettrica, come pure gli acquisti dell'energia di complemento da parte delle aziende di distribuzione, sono attualmente oggetto di monopoli di diritto sanciti dalla LMSP e dalla LAET. La LMSP consente ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire questo monopolio direttamente attraverso proprie aziende municipalizzate (art. 1-2 LMSP) oppure di darlo in concessione ad aziende di distribuzione dietro pagamento di un contributo convenzionale, detto normalmente "*privativa*" (art. 35-35a LMSP). L'art. 35a stabilisce i limiti minimi degli importi di questa *privativa*, che le convenzioni fra il Comune e l'azienda concessionaria devono fissare; tali limiti sono definiti in base ai quantitativi di energia venduta dall'azienda sul territorio comunale. A loro volta, le aziende di distribuzione sono tenute a rifornirsi presso l'AET dell'energia di complemento, vale a dire di quell'energia elettrica di cui esse hanno bisogno per le attività di distribuzione e che non proviene da impianti propri a condizione che l'AET sia in grado di fornire l'energia a prezzi competitivi (art. 3 LAET).

La LAET conferisce inoltre all'Azienda cantonale il diritto di fornire direttamente l'energia necessaria ad opere o a cantieri propri o del Cantone e ad importanti opere federali, come pure alle industrie nel Cantone che hanno un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kWh (art. 3a). Sulla base di questa disposizione, la fornitura diretta di energia è assicurata ad esempio ai cantieri dell'AlpTransit e alla Timcal di Bodio.

VI. Le principali conseguenze dell'entrata in vigore della LAEI

Con la promulgazione della LAEI – che contiene fra l'altro disposizioni che stabiliscono il diritto di accesso alla rete dei consumatori finali con un consumo superiore ai 100 MWh e di tutte le aziende di approvvigionamento, come pure disposizioni che disciplinano la distribuzione ai consumatori fissi finali, l'indennizzo da pagare per l'utilizzo della rete elettrica, la disgiunzione fra la vendita di energia e l'utilizzazione della rete ecc. – il diritto federale disciplina ora il settore elettrico direttamente e in modo diverso da quello finora vigente nel nostro Cantone. Ne conse-

gue che i monopoli di distribuzione ai clienti finali sanciti oggi dalla LMSP e dalla LAET devono essere soppressi e che le regole previste oggi dal diritto cantonale vengono automaticamente sostituite dalle nuove regole del diritto federale. Come si rileva nel messaggio 3 dicembre 2004 del Consiglio federale, i Cantoni non possono mantenere in vigore disposizioni autonome che limitano le condizioni di mercato stabilite dalla LAEI: eventuali monopoli di approvvigionamento sanciti direttamente o indirettamente dal diritto cantonale o obblighi di acquisto, nella misura in cui riguardano persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente alla legge federale (art. 13), diventano nulli con l'entrata in vigore di questa legge in virtù dell'art. 49 Cost. fed. e devono di conseguenza essere abrogati (FF 2005 pag. 1515). Il monopolio naturale di fornitura ai consumatori fissi finali è però d'ora innanzi fondato sulla mancanza di libero accesso alla rete di detti consumatori (art. 6 cpv. 6 LAEI) e non più sulle disposizioni della LMSP, che consentivano il prelievo di una privativa a favore dei Comuni. Tali privative vengono a cadere per diritto federale e si propone pertanto che vengano compensate dal diritto dei Comuni di prelevare un tributo sostitutivo decrescente e limitato del tempo.

Il diritto federale impone altresì alle imprese di approvvigionamento una chiara suddivisione tra la fornitura di energia in quanto tale, che dev'essere oggetto di un apposito contratto che stabilisce il prezzo di compravendita, e l'utilizzazione della rete, per la quale deve pure sussistere un contratto che indichi il prezzo per questo tipo di prestazione: fra le due attività – fornitura di energia elettrica e utilizzazione della rete – non possono sussistere sovvenzioni trasversali (art. 10 LAEI; FF 2005 pag. 1486).

Diversamente da quanto vale per i prezzi di fornitura dell'energia, la LAEI sancisce regole specifiche per la verifica da parte della ECom dei costi della rete, che servono da supporto per definire i prezzi della sua utilizzazione: giusta gli art. 11 e 12 LAEI, questi prezzi devono essere pubblicati su appositi tariffari. Infine, il diritto federale ha pure stabilito regole volte a consentire una corretta informazione, trasparenza e verifica sui prezzi per l'utilizzazione della rete: l'art. 12 cpv. 2 LAEI, oltre a statuire che i gestori di rete devono fatturare l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile, prevede altresì che i tributi, le prestazioni agli enti pubblici e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione vanno specificati in quanto tali.


VII. I tratti principali del disegno di legge

7.1 La società cantonale dei gestori di rete

In base al disegno di legge (art. 5), per la rete di livello 2 e 3 (rete di distribuzione sovraregionale o interregionale) viene costituito un comprensorio unico per tutto il territorio cantonale e la rete viene gestita da una società cantonale di rete, costituita in forma di società anonima, a cui partecipano i proprietari della rete medesima. Questa soluzione trae lo spunto non solo da quella prevista a livello federale per la gestione della rete di trasporto per l'intero territorio svizzero (art. 18 LAEI), ma anche e soprattutto dalla proposta formulata nel 2001 con il messaggio 5076 relativo

alla nuova legge sulla distribuzione di energia elettrica, poi ritirato in seguito alla bocciatura popolare della LMEE. Questa società dev'essere costituita su base volontaria dagli attuali gestori delle reti di distribuzione entro tre anni dall'entrata in vigore della legge cantonale e, analogamente a quanto previsto dal diritto federale per swissgrid (art. 18 cpv. 2 LAEI), diverrà anche proprietaria degli impianti.

Al 1° gennaio 2008 la proprietà di rete di livello di tensione 3 (150 e 50 kV) è suddivisa nel nostro Cantone fra i seguenti attori sulla base dei MWkm di ogni linea:



La costituzione di una società cantonale, indipendente da profilo organizzativo e giuridico, che assuma la proprietà e la gestione della rete di livello di tensione 3 presenta numerosi vantaggi non solo dal profilo tecnico, economico e gestionale, ma anche per il Cantone e per i consumatori:

- Un gestore di rete NE 3 unico dal Gottardo a Chiasso permette di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la gestione della rete nei casi (n) e (n-1)¹, di ottimizzare i flussi di energia, delle perdite e dei campi magnetici (ORNI), di ottimizzare i costi di investimento e di rinnovo degli impianti e quelli di manutenzione e di esercizio e di allacciare razionalmente alla rete nuovi o rinnovati impianti di produzione o nuovi grandi consumatori.
- Un gestore di rete NE 3 unico dal Gottardo a Chiasso consente altresì di gestire in modo unitario la rete nei rapporti con swissgrid e con i distributori di livello di tensione inferiore, di assicurare cooperazioni e sinergie verso i gestori cantonali confinanti svizzeri (Vallese, Uri e Grigioni) e verso i gestori insubrici, come pure di raggiungere la massa critica per partecipare con successo agli appalti per la gestione e la manutenzione delle reti di livello supe-

¹ *n* equivale a tutti gli elementi che sono utilizzati per il corretto funzionamento del sistema, in questo caso della rete elettrica; *(n-1)* in questa situazione, ossia con un qualsiasi elemento del sistema fuori servizio, deve essere comunque garantita la funzionalità del sistema.

riore (380 e 220 kV) previste nel 2012 da swissgrid, disponendo soprattutto di un centro di competenza in Ticino.

- Un gestore unico dal Gottardo a Chiasso facilita infine il riordino territoriale degli elettrodotti e delle sottostazioni esistenti, semplifica la pianificazione dei futuri elettrodotti (piano settoriale elettrodotti ad alta tensione a livello cantonale), consente di pubblicare un francobollo unico su tutto il territorio del Cantone, esclude divari tariffari, evita al Cantone di dover intervenire per armonizzare le tariffe, semplifica la gestione amministrativa della rete NE 3 (eliminazione di problemi *pancaking*², ecc.) e riduce i costi per l'uso della rete a carico del consumatore finale ticinese.

Il Consiglio di Stato è invero consapevole che la costituzione di una società cantonale, quale unico gestore e proprietario della rete di livello di tensione 3, comporta un cambiamento quantomeno parziale di una situazione vigente e consolidata da decenni. Questa soluzione dovrà pertanto essere sorretta da un vasto consenso politico, volto in definitiva a perseguire l'interesse generale del Cantone e dei consumatori.

Dal momento che la società cantonale dei gestori di rete NE 3 è chiamata a costituirsi su base volontaria entro tre anni dall'entrata in vigore della legislazione cantonale, il disegno di legge che accompagna il presente messaggio dev'essere completato da una norma transitoria specifica (art. 17). Questa norma prevede che, fino alla costituzione di detta società, i comprensori di rete di livello 2 e 3 sono stabiliti dal Consiglio di Stato, previa consultazione dei proprietari e gestori di rete, sulla base della situazione esistente. È chiaro che se la società cantonale di rete non verrà costituita entro il termine stabilito dalla legge, il Consiglio di Stato dovrà intraprendere i passi necessari affinché tale società venga effettivamente istituita.

7.2 L'abolizione dei monopoli di vendita e la perdita delle private

Come già s'è visto, la LMSP stabilisce le condizioni minime che le concessioni rilasciate dai Comuni alle aziende di distribuzione devono rispettare in relazione all'importo delle indennità di privativa (art. 35a LMSP). Ora, questo contributo convenzionale – che decadrebbe anch'esso con l'abolizione dei monopoli di distribuzione ai clienti finali imposta dalla LAEI – costituisce una fonte di reddito molto importante per parecchi Comuni ticinesi. In base ai dati forniti nel luglio del 2008 dall'ESI, nel 2007 la somma versata dai distributori ai Comuni ammonta complessivamente ad oltre 40 milioni di franchi. Il contributo medio cantonale necessario a coprire questo importo – basato su una quantità di energia fornita dai distributori e oggetto di privativa di 2'360 GWh – risulta essere arrotondato di 1.8 cts/kWh.

² *pancaking*: addizione di corrispettivi per l'accesso alla rete o di tasse di transito per lo stesso livello di tensione

In altre parole sussistono problemi di *pancaking* allorché, nel calcolo del corrispettivo per l'uso della rete parti di rete di uno stesso livello di tensione sono gestite da uno o più gestori di rete differenti i quali espongono ognuno per se un corrispettivo a carico dell'utente della rete.

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAEI, il corrispettivo che dev'essere versato dai consumatori finali per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Questo corrispettivo riguarda i costi per una rete gestita in modo efficiente, che sono concretizzati nell'art. 15 LAEI e che i gestori di rete devono comprovare sulla base di un calcolo adeguato. Inoltre, esso include anche i contributi e le prestazioni agli enti pubblici, tra cui ad esempio le tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico per la posa di condotte (FF 2005 pag. 1489). Ora, sulla base di questa considerazione meramente esemplificativa, è lecito dedurre che fra i tributi e le prestazioni agli enti pubblici ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAEI non vanno annoverate soltanto le tasse di concessione per l'uso del demanio pubblico. Il Cantone può infatti decidere di imporre altri tributi per l'utilizzazione di una rete o addirittura un'imposta il cui gettito serva a coprire le spese generali dello Stato. Ciò permane possibile e compatibile con la LAEI se vi sono le necessarie basi legali a livello cantonale, in ossequio al principio della legalità dell'imposizione fiscale sancito dall'art. 127 Cost. fed. Di conseguenza, la riscossione di un tributo per l'utilizzazione della rete proporzionale alla quantità di energia acquistata, prevista da una specifica disposizione del diritto cantonale e aggiuntiva ai normali costi per l'utilizzazione della rete, appare tuttora legittima e non contrasta con il diritto federale. Un simile tributo – che sfuggirebbe al controllo della ElCom (art. 22 cpv. 2 lett. b LAEI) - sarebbe peraltro compatibile anche con l'art. 12 cpv. 2 LAEI, il quale esige soltanto che i tributi e le prestazioni agli enti pubblici siano specificati sulla fatturazione, ovvero esibiti a parte (FF 2005 pag. 1487), in modo che il loro importo possa essere chiaramente individuato dai consumatori finali (cfr. *Kantonale Anschlussgesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz*, BERICHT EINER ARBEITSGRUPPE DER ENDK, Coira 30 maggio 2008, n. 5.4.2.9)

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio di Stato - rispondendo anche all'iniziativa parlamentare dei deputati Fabio Badasci e Roland David volta a garantire anche in futuro ai Comuni ticinesi “*un'indispensabile entrata*” e alle comprensibili preoccupazioni già emerse a livello comunale - introduce nel disegno di legge un tributo specifico sull'uso della rete (art. 17). Questo tributo è riscosso, come finora dai Comuni, per il tramite dei gestori di rete e a carico sia dei consumatori fissi finali che dei consumatori finali ed è fissato a cts 1.8 per ogni kWh prelevato dalle reti di distribuzione di livello 5 e 7. La riscossione di questo tributo è limitata ad un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge e viene applicata in forma regressiva (1.8 cts/kWh al primo anno, 1.35 cts/kWh al secondo anno, 0.9 cts/kWh al terzo anno e 0.45 cts/kWh per il quarto ed ultimo anno). In pratica ciò comporta una diminuzione degli importi versati per la cosiddetta privativa che vengono ridotti linearmente da 40 milioni il primo anno a 10 nell'ultimo anno. I Comuni devono infatti essere consapevoli che, in un mercato liberalizzato, il prezzo dell'elettricità non deve essere caricato con incrostazioni fiscali che non hanno più ragione di esistere e che vanno alla fin fine ad incrementare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete versato dai consumatori. Su questo punto, la proposta del Consiglio è del resto analoga nella sua sostanza a quella presentata con il messaggio 5076 del 16 gennaio 2001, dove il compenso ai Comuni per la perdita della privativa era assicurato soltanto in via transitoria, ovvero fino alla scadenza delle concessioni ai sensi dell'art. 45b LMSP (art. 11).

Avuto riguardo al suo carattere temporaneo e provvisorio, il prelievo di questo tributo – destinato in sostanza a compensare per 4 anni la perdita delle privative – viene regolato da una disposizione transitoria.

Variante tributo massimo

La fissazione dell'importo unitario in cts/kWh non è facile e comporta forzatamente che taluni Comuni non avranno compensate le loro entrate neppure durante il primo anno e che altri Comuni dispongano ("loro malgrado") di entrate addirittura superiori con il nuovo sistema rispetto alle attuali privative. Inoltre, esso comporta forzatamente l'imposizione del tributo a soggetti che con il precedente sistema non erano soggetti alla privativa.

Per meglio rispondere complessivamente a queste esigenze si propone quale variante il riconoscimento ai Comuni della facoltà, pure limitata ad un periodo di quattro anni e con diminuzione scalare ogni anno di $\frac{1}{4}$, di prelevare un contributo sull'uso della rete (sempre limitatamente ai livelli 5 e 7) di un importo massimo di 2 cts/kWh, ritenuto che in ogni singolo Comune il tributo iniziale non potrà superare l'importo percepito da quel Comune a titolo di privativa nel 2008.

Rispetto alla soluzione precedente, la differenza consisterebbe unicamente nel fatto che l'importo fissato dal Cantone costituirebbe un massimo e non un prelievo obbligatorio/unitario e che tale massimo non potrebbe superare l'importo incassato da ogni singolo Comune a titolo di privativa nel 2008. Questa soluzione avrebbe i seguenti vantaggi:

- *Non imporrebbe forzatamente un aumento dell'onere fiscale a carico di taluni consumatori. Anzi lo escluderebbe nella gran parte dei casi e lascerebbe i Comuni liberi di operare in modo da evitare del tutto tali aumenti.*
- *Non imporrebbe forzatamente il prelievo del contributo per taluni soggetti, rispettivamente consentirebbe di limitare tale imposizione a importi presumibilmente modesti e sopportabili.*

In pratica una tale norma consentirebbe di adottare soluzioni differenziate a seconda delle esigenze locali, ritenuto però che, complessivamente, i Comuni non avrebbero spazio per aumentare l'onere, rispettivamente che non sarebbero obbligati dal diritto cantonale a farlo.

Evidentemente, questa soluzione comporta anche il rischio di una "concorrenza fra Comuni". Si tratta però di un rischio oggettivamente ridotto, se si considera che il tributo è limitato a quattro anni e che il suo importo diminuisce di $\frac{1}{4}$ ogni anno. Gli effetti pratici di una eventuale concorrenza verrebbero così fortemente ridimensionati (per es. dimezzati a partire dal secondo anno). Inoltre, occorre rilevare che la "concorrenza" esiste già oggi e da anni (almeno a livello regionale) e che la soluzione tende a ridurre al minimo detta concorrenza. Naturalmente, questa variante ingloba una competenza comunale che dovrà essere ratificata dagli organi preposti con eventuali e possibili problemi di tempistica.

7.3 Il riscatto delle reti

Il progetto del 2001 - richiamando la modifica 5 ottobre 1999 della LMSP ed in particolare dell'art. 45b che aveva introdotto nuovi termini di allineamento delle scadenze delle concessioni - dava facoltà ai Comuni di riscattare gli impianti entro il 31 dicembre 2007 (art. 10 del disegno di legge LDEE). Questa norma viene ripresa e adattata anche nel disegno di legge che accompagna il presente messaggio (art. 7): i Comuni potranno infatti riscattare le reti di distribuzione oggetto delle loro concessioni di privativa, in applicazione dell'art. 38 LMSP, entro un termine di 5 anni dall'entrata in vigore della legge e con un preavviso di 2 anni. I Comuni che avranno riscattato gli impianti diverranno gestori della rete, previa attribuzione del relativo comprensorio, mantenendo in tal modo un ruolo attivo nella distribuzione. Questa disposizione risponde anche, almeno indirettamente, all'iniziativa parlamentare 23 giugno 2003 del deputato Giovanni Jelmini e cofirmatari, a cui la Commissione speciale energia ha dato riscontro con rapporto del 25 settembre 2007.

In caso di mancato riscatto ovvero di rilascio di una nuova concessione (non di privativa), quest'ultima non potrà logicamente contenere disposizioni in contrasto con le nuove leggi federali e cantonali; qualora le dovesse contenere, la LMSP già stabilisce l'inefficacia di tali concessioni (art. 45b cpv. 2). Ciò significa, in sostanza, che queste nuove concessioni potranno disciplinare soltanto l'uso speciale del demanio pubblico nonché altre prestazioni nell'ambito del servizio pubblico di competenza comunale quale l'approvvigionamento in acqua potabile, l'allacciamento stradale, del gas, televisione ecc.

Resta comunque riservata ai Comuni la possibilità di prelevare anche in seguito una tassa per l'utilizzo del suolo pubblico conformemente alla legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (RL 9.4.1.1).

VIII. Le ulteriori disposizioni del disegno di legge.

Gli art. 1, 2 e 3 non richiedono particolari commenti. Essi richiamano il mandato conferito ai Cantoni dall'art. 31 LAEI e quindi dagli art. 5 cpv. 1 a 4 e 14 cpv. 4, primo periodo della legge e ribadiscono i principi di cooperazione e di sussidiarietà già sanciti dall'art. 3 LAEI, con uno specifico riferimento alla collaborazione intercantonale nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico.

In ossequio all'art. 5 cpv. 1 LAEI, gli art. 4, 5 e 6 della legge cantonale di applicazione stabiliscono i criteri di definizione dei comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio cantonale. Il disegno distingue fra la rete di livello 3 o rete di distribuzione ad alta tensione - per la quale verrà costituito un comprensorio cantonale unico e che sarà gestita da una società cantonale di rete a cui parteciperanno i proprietari della rete medesima - e la rete di livello 4, 5, 6 e 7 o rete di distribuzione a media e bassa tensione: in questo caso, i comprensori di rete sono definiti dal Consiglio di Stato con decisione amministrativa, su indicazione dei Comuni interessati, dei proprietari della rete e dei gestori e sulla base della situazione oggi esistente.

Dal momento che la costituzione della società cantonale di rete interverrà entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, l'art. 5 dev'essere accompagnato, come già s'è visto, da una norma transitoria specifica (art. 16).

Gli art. 8, 9 e 10 del disegno di legge attuano nel diritto cantonale le disposizioni dell'art. 5 cpv. 2, 3 e 4 LAEI. Queste norme sanciscono infatti, in primo luogo, l'obbligo di garantire l'allacciamento a tutti i consumatori finali negli insediamenti, come pure a tutte le imprese generatrici di energia elettrica anche al di fuori degli insediamenti, attribuiscono poi al Consiglio di Stato la facoltà di assoggettare un gestore di rete all'obbligo dell'allacciamento anche fuori del suo comprensorio, sulla base di una ponderazione globale degli interessi e nel rispetto del principio di proporzionalità, e disciplinano infine le condizioni e i costi di allacciamento dei consumatori finali fuori delle zone edificabili ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio.

L'art. 11 attribuisce al Consiglio di Stato la competenza per assicurare l'esecuzione dell'obbligo di allacciamento, in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 LAEI; la EICom giudica invece le questioni relative all'accesso alla rete. È quindi possibile che la delimitazione di questi due settori non sia sempre chiara. Per questo motivo, la presente disposizione stabilisce che il Cantone decide le controversie in relazione all'obbligo di garantire l'allacciamento, nella misura in cui tali controversie non siano di competenza della EICom; nei casi limite, si dovrà procedere ad un coordinamento tra le due autorità decisionali.

L'art. 12 attribuisce al Consiglio di Stato il compito di vigilare che non vi siano divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale e, se del caso, di adottare adeguati provvedimenti per armonizzare tali divari.

Gli art. 14, 15 e 16 disciplinano il contenzioso amministrativo, retto logicamente dalla LPamm, le contravvenzioni nei settori di competenza del Cantone, che sono attribuite per giudizio al Consiglio di Stato conformemente alla LPContr, con estensione della punibilità anche al tentativo e alla complicità (art. 104 e 105 cpv. 2 CPS), nonché l'attuazione surrogatoria o sostitutiva, indispensabile per assicurare l'esecuzione di una decisione quando l'obbligato non vi provvede o vi provvede in modo incompleto.

IX. La modifica di altre leggi

L'entrata in vigore della legge cantonale deve logicamente comportare l'abrogazione delle disposizioni della LMSP e della LAET che limitano le condizioni di mercato stabilite dalla LAEI, ovverosia che prevedono monopoli di approvvigionamento diretti o indiretti o obblighi di acquisto a carico di persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente all'art. 13 LAEI. Pure da abrogare sono gli art. 13-15 LEn relativi ai provvedimenti sulla distribuzione dell'energia in rete, poiché la materia è retta in modo esaustivo dalla legislazione federale e cantonale sull'approvvigionamento elettrico, la cui applicazione deve tener conto in modo

particolare delle esigenze dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (FF 2005 pag. 1514).

Il disegno di legge prevede infine una modifica della LAET (art. 2) che elimini tutti gli eventuali limiti posti all'Azienda cantonale in merito alla facoltà di vendere energia a consumatori.

Nel nuovo contesto consecutivo all'entrata in vigore della LAEI e relativa soppressione del sistema di monopolio cantonale e comunale, i limiti operativi imposti dalla legge istitutiva alle attività dell'AET non hanno più ragione d'essere proprio nello spirito dell'apertura del mercato e del nuovo modello di approvvigionamento elettrico sancito dalla LAEI.

Per quanto riguarda la vendita ai consumatori finali, ossia ai consumatori che avranno libero accesso alla rete in ragione del loro consumo annuo superiore ai 100 MWh, il diritto dell'AET di fornire tali clienti è implicito nel diritto federale: basti pensare che tali consumatori sono liberi di scegliere qualsiasi fornitore a livello svizzero. Da questo profilo, la vendita di energia da AET a clienti finali è già consentita dal diritto federale e non necessiterebbe di una modifica della LAET.

In ogni caso, ritenuto altresì che la LAEI ha eliminato ogni monopolio dell'Azienda cantonale, non vi è ragione per discriminare l'AET rispetto agli altri attori sul mercato precludendole di acquisire, qualora se ne presentasse l'occasione, reti di distribuzione a cui sono allacciati consumatori fissi finali - ovvero i consumatori che non hanno libero accesso alla rete in ragione del loro consumo annuo inferiore ai 100 MWh - ed iniziare così attività di fornitura a questi ultimi. Si tratta in sostanza di riconoscere ad AET le stesse opportunità operative degli altri attori attivi sul mercato svizzero.

A tal proposito, si ricorda del resto che, con messaggio 5075 del 16 gennaio 2001 (poi ritirato anch'esso in seguito al rifiuto popolare della LMEE), il Consiglio di Stato aveva proposto la revisione totale della LAET, con trasformazione dell'AET in una Holding SA che avrebbe potuto entrare nel settore della distribuzione di energia elettrica, in quello del trasporto di energia prodotta e venduta da altri e in quello delle prestazioni di servizio, direttamente o indirettamente connesse con le attività della Holding. D'altra parte, l'ingresso dell'AET nel mercato della distribuzione era stato proposto - almeno indirettamente - anche dall'iniziativa parlamentare presentata il 13 giugno 2001 dal deputato Werner Carobbio e cofirmatari per una modifica dell'art. 38 LMSP, a cui il Consiglio di Stato aveva dato invero riscontro negativo con messaggio 5367 dell'11 marzo 2003. Ed infine, l'estensione dei compiti dell'Azienda al campo della distribuzione, tramite modifica specifica della LAET, era stata prospettata anche dal deputato Franco Celio con un'iniziativa parlamentare generica del 23 giugno 2003.

X. Classificazione di atti parlamentari

Con il presente messaggio e il disegno di legge che lo accompagna sono da considerarsi evase ovvero superate dalla legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico le iniziative 13 dicembre 2001 del deputato Werner Carobbio e cofirmatari per una modifica della LMSP (art. 38 – diritti di riscatto) già oggetto del messaggio del Consiglio di Stato No. 5367 dell'11 marzo 2003, 23 giugno 2003 del deputato Franco Celio e cofirmatari per la revisione della LAET (estensione dei compiti alla distribuzione e rafforzamento del controllo democratico), 23 giugno 2003 del deputato Werner Carobbio e cofirmatari per l'istituzione di una legge sulla distribuzione di energia (costituzione di un ente cantonale di diritto pubblico), 23 giugno 2003 del deputato Giovanni Jelmini e cofirmatari per una modifica della LMSP (posticipazione della data della scadenza delle concessioni inerenti alla fornitura di energia elettrica) e 22 gennaio 2008 dei deputati Fabio Badasci e Roland David per una modifica della LMSP (art. 1 e 35a).

XI. Ripercussioni sulle linee direttive e il piano finanziario

La nuova LA-LAEI era prevista in maniera non esplicita nelle Linee direttive alla voce nell'ambito della revisione della Legge cantonale sull'energia e non comporta ripercussioni finanziarie dirette per il Cantone. Restano da valutare le principali conseguenze sulla dotazione di personale per una sua corretta ed efficace applicazione.

XII. Conclusioni

Alle luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato – comunque consapevole dell'impatto politico che il nuovo modello di approvvigionamento elettrico avrà nel nostro Cantone, a fronte soprattutto di situazioni di monopolio vigenti da anni – vi invita ad approvare il disegno di legge che accompagna il presente messaggio. L'adozione della legge cantonale di applicazione della LAEI - entrata interamente in vigore il 1° gennaio 2009 (con la sola eccezione degli art. 7 e 13 cpv. 3 lett. b) - assume peraltro una particolare urgenza, e questo non solo per colmare un deficit normativo a livello cantonale, ma anche e soprattutto per le particolarità del nostro ordinamento giuridico in materia di fornitura di energia elettrica, che prevede un monopolio di distribuzione ai clienti finali ormai incompatibile con il diritto federale.

Per questa particolare situazione e per la necessità di rivedere entro il 1° gennaio 2009 le privative garantite ai Comuni dalle aziende concessionarie quale compenso del monopolio di vendita, il Consiglio di Stato - ove la legge cantonale non potesse essere adottata per tempo - si riserva la facoltà di presentare le disposizioni essenziali contenute nel progetto con un decreto legislativo munito della clausola

d'urgenza ai sensi degli art. 43 Cost. e 83 LGC/CdS. Questa soluzione – peraltro seguita anche dal Canton San Gallo, che ha già emanato un'ordinanza governativa urgente secondo l'art. 75 Costituzione cantonale – avrebbe forse qualche inconveniente, ma consentirebbe se del caso di affinare e completare la legge cantonale di applicazione della LAEI sulla base delle esperienze fatte con l'atto urgente.

Vogliate gradire, signor presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della LAEI (LA-LAEI del)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 SCOPO

La presente legge definisce i comprensori dei gestori di reti elettriche sul territorio cantonale e stabilisce i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale ai sensi degli articoli 5 cpv. 1 – 4 e 14 cpv. 4 LAEI.

ART. 2 COOPERAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

¹Nell'esecuzione della presente legge il Cantone collabora con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche attive nel settore elettrico.

²Prima di emanare le disposizioni di esecuzione, il Cantone esamina i provvedimenti autonomi di tali organizzazioni. Per quanto possibile e necessario riprende totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto di esecuzione.

³Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti le direttive e le norme specifiche del settore elettrico.

ART. 3 COOPERAZIONE INTERCANTONALE

Se necessario, il Cantone collabora con gli altri Cantoni nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico.

II. COMPENSORI DI RETE

ART. 4 DEFINIZIONE DEI COMPENSORI DI RETE

¹Il territorio cantonale è integralmente suddiviso in comprensori di rete.

²I comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio cantonale sono stabiliti dal Consiglio di Stato secondo i criteri e le modalità sanciti dalla presente legge.

ART. 5 GESTORE DI RETE DI LIVELLO 2 E 3

¹Per la rete di livello 3 (rete con tensione < 220 kV e > 36 kV) e rispettivo livello di trasformazione 2 è costituito un comprensorio unico per tutto il territorio cantonale.

²La rete di livello 2 e 3 è gestita da una società cantonale di rete, costituita in forma di società anonima con sede nel Cantone Ticino, cui partecipano i proprietari della rete medesima.

³La società cantonale di rete deve costituirsi volontariamente entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Se entro tale data non è ancora stata costituita, il Consiglio di Stato intraprende i passi necessari per la sua costituzione obbligatoria.

⁴In ragione dell'interesse pubblico cantonale della società, lo statuto dovrà garantire al Cantone i diritti previsti dall'art. 762 CO.

ART. 6 CRITERI DI ATTRIBUZIONE AI GESTORI DI RETE DI LIVELLO 4, 5, 6 E 7

¹I comprensori di rete di livello 4, 5, 6 e 7 (reti con tensione < 36 kV) sono stabiliti dal Consiglio di Stato con decisione amministrativa dopo aver consultato i Comuni interessati, i proprietari e i gestori delle reti. A tale scopo i Comuni comunicano al Cantone i rapporti di proprietà e di gestione delle reti elettriche esistenti sul loro territorio.

²La definizione dei comprensori di rete avviene sulla base della situazione esistente in materia di gestione delle reti elettriche. La decisione di attribuzione è intimata al gestore di rete e al proprietario della rete interessati.

³In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti andrà se del caso emanata una nuova decisione di attribuzione. I gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l'esercizio e la proprietà delle reti.

⁴Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio.

⁵Il Cantone fornisce consulenza ai gestori e ai proprietari in caso di progetti tendenti ad unificare la gestione o la proprietà delle reti.

ART. 7 RISCATTO DELLE RETI

¹Entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente Legge i Comuni possono riscattare le reti di distribuzione di energia oggetto di loro concessioni di privativa, secondo quanto previsto dall'art. 38 LMSP. La richiesta di riscatto deve essere preavvisata con 2 anni di anticipo.

²Le Aziende e i Comuni che hanno esercitato il diritto di riscatto diventano gestori della rete da loro riscattata, previa attribuzione ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

III. OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

ART. 8 GARANZIA DELL'ALLACCIAMENTO

Nei rispettivi comprensori i gestori di rete devono garantire l'allacciamento alla rete elettrica di tutti i consumatori finali e di tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

ART. 9 FUORI COMPENSORIO

¹Sulla base di una ponderazione globale degli interessi, il Consiglio di Stato può obbligare i gestori di rete ad allacciare alla rete anche consumatori finali ed imprese generatrici di energia elettrica fuori del proprio comprensorio.

²Nel caso in cui un consumatore finale o un'impresa generatrice di energia elettrica siano allacciati alla rete da un gestore di rete diverso dal gestore di rete designato per il loro comprensorio di ubicazione, quest'ultimo è liberato dall'obbligo di allacciamento.

ART. 10 FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI

¹Fuori dalle zone edificabili i consumatori finali per cui non è previsto un obbligo di allacciamento secondo il diritto federale devono essere allacciati alla rete se:

a) per ragioni tecniche ed economiche non può essere da loro preteso un auto approvvigionamento;

b) l'allacciamento è tecnicamente possibile, economicamente sopportabile e complessivamente proporzionato per il gestore di rete.

²I costi di allacciamento sono di regola a carico dei consumatori finali e delle imprese generatrici di energia elettrica; per giustificati motivi i costi possono essere ripartiti fra il gestore di rete e i consumatori finali.

ART. 11 CONTROVERSIE

Le controversie in materia di allacciamento sono deferite al Consiglio di Stato, per quanto esse non rientrino nelle competenze della Commissione dell'energia elettrica (ElCom).

IV. TARIFFE PER L'USO DELLA RETE

ART. 12 ARMONIZZAZIONE DELLE TARIFFE

¹Il Consiglio di Stato verifica che non vi siano divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale.

²Ove occorra esso adotta i provvedimenti adeguati per eliminare eventuali differenze tariffarie sensibili fra i vari comprensori dei gestori di rete.

V. RIMEDI DI DIRITTO E DISPOSIZIONI PENALI

ART. 13 RIMEDI DI DIRITTO

Contro le decisioni emanate in virtù della presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

ART. 14 DISPOSIZIONI PENALI

¹Le contravvenzioni alla presente legge, al regolamento e alle decisioni rese in applicazione delle relative disposizioni sono punite con una multa fino a 100'000 franchi.

²La negligenza, il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

³La multa è inflitta alla persona giuridica se gli effetti delle contravvenzioni ricadono su quest'ultima; resta riservata la punibilità degli organi della persona giuridica.

⁴L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

⁵Le decisioni in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato.

ART. 15 ATTUAZIONE SURROGATORIA

Il Consiglio di Stato può ordinare l'esecuzione surrogatoria a spese del responsabile e, per quanto necessario, ordinare il ripristino della situazione originaria.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16 GESTORE DI RETE DI LIVELLO 2 E 3

¹Fino alla costituzione della società cantonale di rete prevista dall'art. 5, i comprensori di rete di livello 2 e 3 sono stabiliti dal Consiglio di Stato con decisione amministrativa dopo aver consultato i proprietari e i gestori delle reti.

²La definizione dei comprensori di rete avviene sulla base della situazione esistente in materia di gestione delle reti elettriche. La decisione di attribuzione è intimata al gestore di rete e al proprietario della rete interessati.

³In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti andrà se del caso emanata una nuova decisione di attribuzione. I gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l'esercizio e la proprietà delle reti.

⁴Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio.

ART. 17 TRIBUTO SULL'USO DELLA RETE

¹Per il tramite dei gestori di rete e a carico sia dei consumatori fissi finali che dei consumatori finali, i Comuni riscuotono un tributo pari a 1.8 cts per ogni kWh prelevato dalle reti di distribuzione di livello 5 e 7.

Variante

¹Per il tramite dei gestori di rete e a carico sia dei consumatori fissi finali che dei consumatori finali, i Comuni riscuotono un tributo avente un importo massimo di 2 centesimi kWh prelevato dalle reti di distribuzione di livello 5 e 7, ritenuto che in ogni singolo Comune il tributo iniziale non potrà superare l'importo percepito da quel Comune a titolo di privativa nel 2008.

²Il prelievo di questo tributo è limitato ad un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge e decresce in modo scalare ogni anno di ¼.

ART. 18 DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Il Consiglio di Stato adotta le necessarie disposizioni esecutive.

ART. 19 MODIFICA DI ALTRE LEGGI

¹Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 18 seconda frase, 35a, 36, 44, 45, 45a e 45b LMSP.

²L'art. 1 LMSP è completato come segue:

cpv. 2 (nuovo) Le Aziende distributrici di energia elettrica non possono prevalersi del diritto di privativa.

³Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 3, 3a e 3b LAET.

⁴L'art. 2 LAET è modificato come segue:

cpv. 1 (modifica) L'azienda ha per scopo la produzione, il commercio e la vendita di energia.

⁵Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 LEn.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.